

Giuseppe Falcone

***CHIAZZESE, RICCOBONO
E IL MANOSCRITTO RITROVATO***

INTERVENTO

al Seminario di Studi in onore di Lauro Chiazzese
nel 60° anniversario della sua scomparsa

Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese
Palermo - Villa Zito 14 dicembre 2017

Signor Presidente della Repubblica, illustre Presidente della Fondazione Lauro Chiazzese, Autorità, cari Colleghi, Signore, Signori,

nel mondo romano lo schema tipico dell'*elogium* di un antenato (mi sia consentito appellare così Lauro Chiazzese, essendo egli stato maestro del mio maestro, Bernardo Albanese) poneva come obiettivo primario mostrare come l'antenato avesse, con le sue opere, accresciuto ulteriormente il prestigio della sua stirpe di provenienza. Conformemente a questo antico modello, desidero in questa occasione rievocare una pagina del legame scientifico di Lauro Chiazzese con Salvatore Riccobono, di cui l'onorato fu allievo, e allievo prediletto. Tanto più che, proprio nello sfondo di codesto legame, la complessiva opera di Chiazzese, in coincidenza suggestiva con il sessantesimo anniversario dalla scomparsa dello studioso, si arricchisce oggi, come dirò, di una testimonianza d'eccezione.

Il rapporto tra maestro e allievo s'inizia nel mezzo di una stagione storiografica cruciale. La romanistica aveva archiviato ogni approccio attualizzante allo studio del *Corpus iuris* di Giustiniano: era, piuttosto, impegnata a restituire profondità storica alle fonti giuridiche conservate in quella grandiosa compilazione. In quest'ottica, obiettivo principale era divenuto, dagli ultimi decenni dell'Ottocento, lo studio delle cd. interpolazioni: cioè, delle alterazioni che i compilatori del *Corpus iuris* avevano compiuto sui testi classici raccolti per renderli utilizzabili, nel VI secolo, come fonte legislativa. Si tentava, in tal modo, isolando e scrostando codeste interpolazioni, di risalire al dettato originario degli antichi testi. Senonché, a partire all'incirca dagli anni '10 del Novecento questo studio era degenerato in una vera e propria 'caccia alle interpolazioni', come fu da qualcuno già allora stigmatizzato: una caccia che non salvava quasi nessun brano dal sospetto, o dall'asserita certezza, di pesanti interventi modificativi giustinianei, spesso in nome di presunti indizi puramente lessicali. Ne derivò, sul piano della ricostruzione storica, il radicarsi dell'idea che si fronteggiassero, da un lato, un diritto dei primi secoli dell'Impero ancora rigido e formalistico, e, dall'altro lato, una Compilazione giustiniana i cui progrediti valori (quali, ad esempio, il rilievo dell'*aequitas* e della volontà negoziale) sarebbero derivati da massicce interpolazioni, che avrebbero veicolato consuetudini delle province orientali dell'Impero e pretese elaborazioni teoriche delle Scuole giuridiche orientali tardoantiche.

Ebbene, proprio da Palermo si levò, grazie a Salvatore Riccobono, egli stesso finissimo esponente della ricerca delle interpolazioni, una vigorosa reazione a questa deriva ipercritica e alla lettura dei rapporti tra diritto classico e giustiniano che ne conseguiva: a partire dallo scritto epocale del 1917 '*Dal diritto romano classico al diritto moderno*', in cui Riccobono sosteneva, fra altre, l'idea che la maggior parte delle alterazioni, anziché portare nuovi regimi giuridici, incidesse soltanto sull'aspetto esteriore

dei testi. Non solo; ma pochi anni dopo Riccobono, ricredendosi sull'esistenza di decisive spinte orientali, prendeva a ricostruire, piuttosto, lo svolgimento di uno sviluppo lineare del diritto fino a Giustiniano, legato a fattori evolutivi interni, tra i quali, massimamente, l'opera della giurisprudenza classica e la progressiva fusione tra ordinamento civile, ordinamento pretorio, *ius gentium* nella prassi processuale tardoantica.

Ora, la revisione critica, in parte una conversione, di Riccobono si andava dispiegando con ritmo incalzante proprio durante gli anni di studio universitario di Chiazzese, dal 1921 al 1925. Lo studente ebbe così occasione di vivere l'autentico travaglio scientifico del maestro frequentando lezioni e seminari nei quali assisteva alla costruzione delle "esperienze", come Riccobono stesso soleva chiamare i risultati di quelle appassionate letture esegetiche, che si traducevano, poi, in pubblicazioni sovvertitrici della dottrina dominante.

E poiché l'antico *elogium* romano, che ha orientato questo mio intervento, si accompagnava all'esposizione delle *images* dell'antenato, mi sia consentito mostrare, quali immagini evocative del formarsi di Chiazzese all'avvincente magistero di Riccobono, due quaderni nei quali lo studente-Chiazzese, negli anni accademici 1921-22 e 1922-23, appuntava, rispettivamente, le *Esercitazioni di Diritto Romano* e le *Lezioni di Esegesi del diritto romano* di Riccobono. Anche perché i due quaderni hanno già una forza allusiva quali oggetti in sé: prodotti dalle storiche cartiere Binda, sono elegantemente decorati secondo i dettami dell'*art nouveau*: con una incorniciatura floreale in copertina e con uno scudo, sul retro, raffigurante le icone della cultura: calamaio, penne, rotolo cartaceo, antichi volumi. Viene spontaneo cogliere in siffatto materiale scrittorio come un congiungersi fisico, visivo delle grandi passioni intellettuali di Chiazzese: il diritto romano, l'arte e le lettere. Fu un altro allievo di Riccobono, Cesare Sanfilippo, a raffigurare Lauro Chiazzese come un «Signore del Rinascimento, amante del Bello e perciò della cultura», esperto in novità librarie sui saperi umanistici e raffinato collezionista di quadri. Ebbene, il confronto tra i due quaderni dà conto del cennato travaglio di pensiero del docente-Riccobono. In una *Esercitazione di diritto romano* del marzo 1922 le consuetudini orientali apparivano come uno dei fattori di sviluppo del diritto verso l'approdo giustiniano. Ma già nella prima lezione di *Esegesi* dell'anno accademico 1922-23 si legge: «È da considerare erronea l'opinione di coloro che attribuiscono la trasformazione del diritto alle consuetudini orientali di cui furono interpreti i professori greci: la trasformazione è dovuta alla fusione dei tre ordinamenti costituenti l'ossatura del diritto romano in unico ordinamento». Evidentemente, dovettero intercorrere, per il maestro-Riccobono, mesi di stravolgenti intuizioni scientifiche! E doveva accendersi, per lo studente-Chiazzese, la scintilla di un fare ricerca con incessante, sofferta meditazione.

Fu proprio una siffatta meditazione sulle fonti a dar vita ad un densissimo ciclo di opere racchiuso in pochi anni, dal 1930 al 1936. Tra esse, le due più famose.

Nel 1931 appare l'«*Introduzione allo studio del diritto romano*». Concepita per gli studenti, come strumento di primo approccio ai corsi romanistici, l'«*Introduzione*» inquadrava – in modo allora inedito per un testo didattico – lo sviluppo storico del diritto privato e delle sue fonti nelle strutture politiche, nei contesti economici, negli orizzonti spirituali: tratto dominante è la descrizione della sostanza viva della plurisecolare esperienza giuridica romana, dei suoi valori e delle ragioni storiche di essi.

Ma questo stesso elegante quanto innovativo quadro d'insieme sugli sviluppi del diritto fino a Giustiniano – accattivante ben al di là della cerchia dei destinatari pensati dal ventisettenne Chiazzese, al suo primo anno di insegnamento! – fu reso possibile da quello straordinario lavoro di analisi sulle fonti che, iniziato subito dopo la laurea, sarebbe sfociato, di lì a poco, nel 1933 nella pubblicazione dei «*Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte generale*». Siamo così all'opera decisamente più emblematica di Chiazzese; e, ulteriormente, alla preziosa testimonianza, cui accennavo in apertura, della quale piace riferire in questa occasione.

Dunque, nel 1924, un brillante romanista inglese, Buckland pubblica un breve saggio in cui, al fine di valutare la portata delle interpolazioni, mette a confronto testi di giuristi classici pervenuti sia attraverso il Digesto di Giustiniano sia attraverso collezioni pregiustinianee. Riccobono reputa il saggio «articolo molto interessante», e lo passa al promettente studente Chiazzese, che stava ultimando la tesi di laurea. Questi intuisce che lo strumento diagnostico dei raffronti tra più esemplari di uno stesso testo andava utilizzato in modo sistematico, con un approfondito lavoro di setaccio esteso all'intero *Corpus iuris*. Per un'ironia della storia, si trattava di provare a comprendere Giustiniano passando per la violazione del suo volere: contravvenendo, cioè, al categorico divieto, che l'imperatore aveva emanato per ragioni di certezza del diritto, di confrontare i brani raccolti nella Compilazione con le versioni precedenti degli stessi.

Un Chiazzese appena laureato si immerge, così, in un intensissimo studio, dal quale verrà fuori, come detto, nel 1933 la «*Parte Generale*» dei «*Confronti testuali*»: un imponente volume, con il quale l'Autore mette ordine alle risultanze di un esame svolto su ben 1500 casi circa in cui uno stesso testo è pervenuto in versioni duplici o multiple, una delle quali contenuta, appunto, nel *Corpus iuris*. Chiazzese mostrava che con prevalenza assoluta le alterazioni riguardavano solo l'assetto esteriore dei testi e che le stesse interpolazioni cd. «sostanziali», anziché introdurre innovazioni di conio bizantino (perché elaborate nelle scuole orientali o perché direttamente escogitate da Giustiniano), si limitavano, nell'assoluta maggioranza dei casi, a sancire soluzioni che erano già operanti in uno degli ordinamenti classici o che s'erano già affacciate nell'antico dibattito giurisprudenziale di cui era menzione nei testi classici. L'importanza di questo risultato consiste nel fatto che esso può venire legittimamente esteso all'intero lavoro compilatorio: non vi è, infatti, ragione alcuna per ritenere che, sui testi per i quali manca la possibilità di instaurare un confronto, i commissari giustinianei avessero operato in

modo differente. Con il che, le intuizioni di Riccobono trovavano una più solida e organica dimostrazione a largo raggio.

Dicevo che nella *'Parte Generale'* Chiazzese mette in ordine, «in un sistema armonico», come egli stesso scrive, i risultati dei confronti effettuati. Ma la costruzione di quei raffronti, il concreto procedimento sinottico e i dettagli dell'analisi su quei 1500 campioni, tutto ciò rimane fuori da codesta monografia. Per questa specifica *substantia* argomentativa, piuttosto, Chiazzese continuamente rinviava ad un programmato, successivo volume dal titolo *'Confronti testuali. Parte speciale'*. Questo altro volume, in realtà, non fu mai pubblicato: sul perché, tornerò tra un momento.

Ebbene, tra le carte di studio rimaste, delle quali i familiari hanno prontamente e con entusiasmo consentito che prendessi visione – e per questo desidero rinnovar loro, pubblicamente, il mio più caloroso ringraziamento – tra quelle carte, dicevo, si è conservato un corposo manoscritto della *Parte Speciale*. Più di mille pagine, talora fittissime, dalla grafia ora piana ora assai minuta, accompagnate non di rado da aggiunte marginali. Ho provveduto alla loro trascrizione (permettetemi di dire che è stata un'avventura intellettuale affascinante); e il manoscritto, su consenso dei familiari, è di prossima pubblicazione, in quegli stessi *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* che ospitarono la *Parte Generale*.

Si tratta di un'impressionante sequenza di capillari, certosini confronti, parola per parola, tra più esemplari di un testo, in cui è minuziosamente registrata ogni minima variante: omissioni, sostituzioni, inserimenti di questo o quell'elemento, perfino semplici difformità nella disposizione di termini in sé inalterati. Un lavoro al 'microscopio'; a seguito del quale ciascuna differenza viene ricondotta ad una specifica tipologia di tecnica compilatoria e, soprattutto, viene valutata da Chiazzese nella sua portata e motivazione: era il salto di qualità nella critica testuale propugnato dal suo maestro nello scritto del '17: non basta rilevare un'interpolazione; meno che mai basta per gridare all'intrusione di un nuovo regime giuridico; occorre invece approfondirne la specifica ragion d'essere e, in caso di portata sostanziale, verificarne eventuali radici o addentellati già nel materiale classico. Una valutazione, da filologo e da storico insieme, che riempie i fogli, oltre che di un fitto reticolo di analisi comparative, di preziose osservazioni – talvolta, trattazioni di più pagine – con le quali Chiazzese inquadra criticamente storia e dogmatica degli istituti giuridici, discute diagnosi testuali e interpretazioni correnti, propone ora ricostruzioni originali ora spunti ora interrogativi.

Come accennato, questo eccezionale apparato dimostrativo sarebbe dovuto apparire in un preannunciato volume *'Parte Speciale'*, che, però, non vide mai la luce. Si tratta di un piccolo giallo; che il manoscritto in questione può forse contribuire a risolvere. Secondo una tradizione orale, responsabile della mancata pubblicazione della *'Parte Speciale'* sarebbe lo smarrimento del relativo testo avvenuto a seguito di un viaggio in treno per Roma. Non ho purtroppo avuto la possibilità di verificare oggettivamente

questa notizia. Ma in effetti solo un evento brusco e radicale di questa natura sembra spiegazione idonea. Ora, una delle aggiunte marginali del manoscritto rinvia ad un articolo apparso in una rivista del 1932. Da ciò si desume che almeno agli inizi del '33 Chiazzese lavorava ancora su questo manoscritto. E poiché la *Parte Generale* fu pubblicata sul finire dello stesso 1933, è giocoforza concludere che il manoscritto in questione restituisce una versione assai prossima a quella definitiva, tenuta sott'occhio nella stesura della *Parte Generale*. Un altro tassello: il manoscritto è privo degli ultimi 300 confronti, che però, come gli altri 1200, sono richiamati in modo puntuale nella *Parte Generale*. Credo, allora, si possa ipotizzare che proprio un testo contenente queste ultime tre centinaia di confronti, magari con singole integrazioni al manoscritto oggi riapparso, sia stato l'oggetto dello smarrimento. Che, poi, Chiazzese abbia rinunciato a ricostruire, e quindi a pubblicare, il minuziosissimo e articolato lavoro dovette dipendere da varie circostanze: anzitutto, da un altro concomitante impegno forte di studio, che sarebbe sfociato nel '36 nella magistrale monografia sul *Jusiurandum in litem* (l'opera, per intenderci, per la quale lo stesso Riccobono ebbe a commentare: «nessuno, oggi, sarebbe in grado di compiere esegesi simili»); quindi, dal sopraggiungere dei tempi della guerra, con lo sfollamento a Ventimiglia di Sicilia e le difficoltà, lamentate in alcune lettere, di raggiungere i luoghi di studio; e, finita la guerra, dall'intensa dedizione all'opera di ricostruzione civile e materiale. Aggiungerei che forse Chiazzese dovette ritenersi pago della pubblicazione della *Parte Generale*, nella quale, comunque, i risultati delle analisi erano stati messi a partito e ordinati in veste organica, preferendo, a quel punto, concentrarsi in altri lavori.

Plausibile o meno questa ricostruzione dei fatti, il manoscritto in questione rileva, anzitutto, in sé, quale documento storico, che mostra un Chiazzese concretamente all'opera, seduto al tavolo di lavoro, impegnato in uno scavo sottile, artigianale e paziente: che smascherava, a colpi di finissima esegesi testuale, i difetti di metodo dell'iper critica allora dilagante.

D'altra parte, di fronte a un reperto siffatto direi che è legittimo parlare, più ancora che di 'eredità scientifica', di una diretta rilevanza per la romanistica attuale. Certo, gli eccessi dell'interpolarismo sono ormai da tempo alle spalle (e ciò anche grazie ai '*Confronti testuali*' di Chiazzese); ed è quasi del tutto svanito il bersaglio principale dell'opera, quello scolpito proprio dalle ultime cinque parole del volume '*Parte Generale*', per una volta meno piane e distaccate del solito: "il torbido mito del bizantinismo". Ma, intanto, il materiale in questione si offre, naturalmente, come prezioso strumento di consultazione e supporto per ogni indagine che coinvolga fonti giuridiche pervenute in versioni duplici o multiple. Inoltre – e più ampiamente, sul piano del metodo –, esso dimostra come un vigilante esercizio dell'esegesi testuale rimanga imprescindibile punto di partenza e strumento investigativo per qualsiasi ricerca. È questo, del resto, il precetto scientifico assolutamente fondante che promana dall'intera opera di Chiazzese. Infine,

quanto ai contenuti, non mancano, in codeste pagine, aperture che anticipano indirizzi di studio oggi in voga (e, magari, ritenuti scoperte della romanistica recente). Una per tutte: la valorizzazione delle singolarità dei giuristi classici, i quali, con le loro personali prese di posizione, compongono una trama pluralista e aperta di interpretazioni e soluzioni, cuore pulsante dell'elaborazione giurisprudenziale del diritto; per di più, con l'invito, pionieristico per quei tempi, a tener conto, oltre che delle singolarità dei giuristi, anche delle diversità d'approccio esistenti tra varie opere di uno stesso giurista.

Concludo. Nel 1936, a caldo, Giovanni Baviera, altro nobile antecessore della Scuola romanistica palermitana, ebbe a profetizzare in merito ai *'Confronti testuali. Parte Generale'*: «è questa un'opera di quelle che costituiscono, per vari decenni, un punto fermo di orientazione nella scienza romanistica». Aveva visto bene. E che un riscontro così tangibile e puntuale di quella previsione, qual è questo manoscritto, riemerge non solo a sessant'anni dalla scomparsa di Chiazzese, ma anche a cento anni esatti dalla svolta riccoboniana del '17, che di tale lavoro costituì presupposto storiografico di fondo, è intreccio di coincidenze degno di quel mistero dei numeri e delle loro combinazioni che tanto affascinava proprio Giustiniano!